



Lecco, lì undici settembre duemiladieci

Ordine Dottori Commercialisti ed EC di Lecco

Commissione Studi Societari

Presidente dott. Diego Bolis

Cessione e Conferimento d'azienda

Relatore:

dott. Marco De Bortoli

Conferimento (e cessione) d'azienda: aspetti e normativa fiscale

Trasferimento d'azienda: contro partecipazioni (denaro).

→ il cedente riceve partecipazioni (denaro): conferimento (cessione) d'azienda.

Schema tipico: cessione

CEDENTE → AZIENDA → ACQUIRENTE

ACQUIRENTE → DENARO (tassazione<sup>1</sup>) → CEDENTE

Schema tipico: conferimento

CEDENTE → AZIENDA → ACQUIRENTE/CONFERITARIO

ACQUIRENTE/CONFERITARIO → PARTECIPAZIONI → CEDENTE

---

<sup>1</sup> Per effetto della soppressione dell'art.11, comma 3 del D.Lgs 446/1997, che prevedeva l'irrelevanza delle plus/minusvalenze relative ai beni strumentali derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda, in *prima facie* era sorto il dubbio circa il corretto trattamento tributario delle citate poste straordinarie. Secondo l'Agenzia, coerentemente con quanto previsto ante riforma, le plus/minusvalenze derivanti da queste operazioni non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, perché la cessione di azienda genera sempre componenti di natura straordinaria irrilevanti ai fini IRAP ("La Settimana Fiscale" n.24 del 18 giugno 2009, di Sandro Cerato e Leonardo Pietrobbon – pag.10).



---

CESSIONE

• Imposte sui redditi

L'art. 86, comma 2, T.U.I.R. prevede che *“concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”*.

In maniera complementare, l'art. 101, comma 1, T.U.I.R. recita: *“le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2”*.

Nozione “fiscale” d'azienda

Preliminarmente è necessario segnalare che in diritto tributario non esiste un'autonoma definizione di azienda. Pertanto deve essere fatto un opportuno rinvio all'art. 2555 del Codice Civile, che definisce l'azienda come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”, ed alla Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata sul tema definendo l'azienda come “complesso di elementi materiali e immateriali organizzati in una individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale” (Cass., ssuu, n. 9802/1993) in modo che “il loro complesso sia caratterizzato da potenzialità produttiva” (Cass. 8678 del 1991).

Soccorrono sulla definizione altresì la Circolare Ministeriale n. 320/E del 1997 e, in termini simili, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/2008: *“universitas di beni ... suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività d'impresa”*.

Cessione a titolo oneroso

Si realizzano plusvalenze a condizione che la cessione avvenga a titolo oneroso. A tal proposito l'Art. 58, comma 1, T.U.I.R. recita: *“il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”*.

Viceversa realizza plusvalenza la successiva cessione – anche parziale – dell'azienda acquisita ex art. 58 T.U.I.R. (art. 67, comma 1, lett. h-bis), T.U.I.R.).

La nozione di “cessione” comprende tutte quelle fattispecie alle quali si collega “l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale” su di un bene o azienda (cfr., art. 9, comma 5, T.U.I.R.).

Tale conclusione dovrebbe estendersi anche all'art. 86, comma 2, T.U.I.R. (in senso contrario, sebbene riferita alla disciplina del d.lgs. 358/97, cfr. Circolare Ministeriale 320/E del 1997 in ragione dell'obiettivo di agevolare solo le ristrutturazioni aziendali dirette a produrre il trasferimento definitivo dell'azienda). La cessione è considerata a titolo oneroso quando determina un'attribuzione patrimoniale a favore del titolare del “bene”, in modo da consentire la conversione del plusvalore in altra forma di ricchezza.

Determinazione della plusvalenza/minusvalenza

La plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (art. 86, comma 2, T.U.I.R.). Il corrispettivo deve essere determinato in relazione all'intera azienda e non ai singoli beni. A questo proposito vanno segnalati:

- la rilevanza dell'avviamento;
- la concorrenza alla formazione della plusvalenza anche i beni che ordinariamente producono ricavi (nella sostanza “realizzate congiuntamente” alla cessione).

Nel caso in cui la plusvalenza sia qualificata quale reddito d'impresa, assume rilevanza nel momento in cui l'atto è stipulato o, se successivo, nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà o altro diritto reale (art. 109, comma 2, lett. a), T.U.I.R.).

Nel caso in cui la plusvalenza sia qualificata quale reddito diverso – ipotesi art. 67, comma 1, lett. h) e h-bis), T.U.I.R. – assume rilevanza al pagamento del corrispettivo.



Si segnalano le seguenti situazioni particolari:

- se il corrispettivo è composto esclusivamente da beni ammortizzabili, costituisce plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro (art. 86, comma 2, T.U.I.R.);
- se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta è necessario considerare degli ammortamenti pro-quota (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 41/E del 2002).

#### Modalità di tassazione

Le modalità di tassazione della plusvalenza dipendono essenzialmente dalla natura del soggetto cedente, sia esso:

- imprenditore individuale
- società di persone
- società di capitali

Analizziamo le singole fattispecie.

#### Imprenditore individuale

In capo all'imprenditore individuale il sistema di tassazione delle plusvalenze si articola secondo due modalità alternative tra loro:

- tassazione ordinaria: artt. 58 e 86 T.U.I.R.
- tassazione separata: art. 17 T.U.I.R.

Se il cedente mantiene la qualifica di imprenditore commerciale – es. cessione di un ramo d'azienda o di una delle aziende – la sola modalità di tassazione prevista è quella ordinaria.

È possibile esercitare l'opzione di fare concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito in quote costanti nell'esercizio in cui è realizzata e nei quattro successivi (art. 86, comma 4, T.U.I.R.), a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- possesso dell'azienda ceduta per un periodo non inferiore a tre anni
- esercizio dell'opzione in dichiarazione dei redditi

Se il cedente con la cessione perde la qualifica di imprenditore commerciale, in aggiunta alla tassazione ordinaria è prevista la tassazione separata.

Tuttavia se il contribuente opta per la tassazione ordinaria, non è consentita la rateizzazione della plusvalenza di cui testè si accennava.

La tassazione separata è consentita (art. 17, comma 1, lett. g), e comma 2, T.U.I.R.):

- se l'azienda è posseduta da un periodo superiore a 5 anni;
- se l'opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi.

#### Società di persone

La tassazione delle plusvalenze segue le regole dell'art. 86, comma 4, T.U.I.R. (regime ordinario) con possibilità di rateizzazione secondo le condizioni indicate sopra. I soci non possono usufruire della tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R. .

La tassazione separata è tuttavia ammessa (sempre in via opzionale) nel caso di preventiva messa in liquidazione della società.

#### Società di capitali

La tassazione delle plusvalenze segue le regole dell'art. 86, comma 4, T.U.I.R. (regime ordinario) con possibilità di rateizzazione secondo le condizioni indicate sopra per l'imprenditore individuale.



• Imposte indirette

Preliminarmente è necessario precisare che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda. Non è dunque applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

In forza del principio dell'alternatività (art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986) alla cessione d'azienda si applica l'imposta di registro.

Imposta di registro

La base imponibile dell'imposta è costituita "dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto" (art. 43, comma 1, lett. a)).

Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore s'intende valore venale in commercio (art. 51, comma 2).

Nel caso della cessione d'azienda, la base imponibile è costituita dal valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività (art. 51, comma 4):

- dall'attivo sono escluse le unità di diporto e i beni mobili iscritti nei pubblici registri;
- le passività sono assunte quali risultati dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, "le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore". Tale regola comporta che:

- possono essere imputate a determinati beni dell'attivo passività non ad essi direttamente riferibili;
- passività specificamente riferibili a determinati beni possono ripartirsi tra i vari elementi dell'attivo.

Come regola di carattere generale, la cessione d'azienda comporta l'applicazione dell'imposta di registro con aliquote differenziate:

- 3% per la generalità dei beni aziendali;
- 7% nel caso in cui il complesso aziendale comprenda fabbricati;
- 8% se comprende terreni non agricoli;
- 15% se comprende terreni agricoli e l'acquirente dell'azienda non è un agricoltore.

L'applicazione di aliquote differenziate è consentita solo nel caso in cui per i diversi beni costituenti l'azienda siano stati previsti corrispettivi distinti (art. 23, comma 1).

Se, viceversa, esiste una quantificazione unica del corrispettivo, l'intero valore del complesso aziendale sarà assoggettato all'aliquota maggiore per i beni facenti parte dell'azienda.

Imposte ipotecarie e catastali

Agli atti di cessione d'azienda si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale se nel trasferimento rientrano beni immobili (artt. 1 e 10 d.lgs. 347/1990).

Tali imposte sono dovute nella misura:

- del 2% per l'imposta ipotecaria
- dell'1% per l'imposta catastale

La giurisprudenza di legittimità – Cassazione n. 10486/2003 e n. 2074/2004 – ritiene che la base imponibile sia il valore del bene immobile al lordo delle passività inerenti.

Tale conclusione deriva dal rinvio operato dal d.lgs. 347/1990 alla "base imponibile determinata di fini dell'imposta di registro" (artt. 2, comma 1, e 10 d.lgs. 347/90)



---

Profili critici in tema di accertamento – Cenni

*1. Rettifica del valore attribuito dalle parti contraenti ai beni che compongono l'azienda*

E' opportuno segnalare che, fermo restando che il prezzo della cessione di azienda o di ramo di azienda è frutto della libera contrattazione delle parti, deve, invece, escludersi che la successiva ripartizione contabile, tra le singole componenti aziendali, del corrispettivo complessivamente versato sia insindacabilmente rimessa all'imprenditore cessionario. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 9950 del 2008.

Tale potere tuttavia troverebbe fondamento nella regola della correttezza e veridicità che presiedono la redazione del bilancio.

*2. Rettifica del corrispettivo convenuto e assunzione del valore accertato ai fini dell'imposta di registro*

L'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

In questa direzione si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 19830 del 2008, ed in senso conforme le precedenti sentenze n. 12899 del 2007; n. 4057 del 2007; n. 21055 del 2005; n. 4117 del 2002.

In senso contrario all'impostazione: Corte di Cassazione sentenza n. 16700 del 2005; C.T.R. Lazio n. 83 del 2007 e C.T.R. Lombardia n. 7 del 2007.

CONFERIMENTO

• Imposte sui redditi

La disciplina tributaria dei conferimenti d'azienda è contenuta nell'art. 176 T.U.I.R. . A seguito dell'intervento della legge finanziaria per il 2008 la regola ordinaria del trattamento fiscale dei conferimenti è quella delle *neutralità fiscale*, fatto salvo il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter di cui si dirà in seguito.

Ai sensi dell'art. 176, comma 1, T.U.I.R. i conferimenti d'azienda tra soggetti esercenti imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Il conferente assume come valore fiscale della partecipazione l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. Il conferitario subentra nella posizione del conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell'azienda.

L'articolo del T.U.I.R. in commento si applica ai soggetti residenti nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese commerciali, e si applica anche se il conferente o il conferitario è soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello stato (comma 2).

Il regime si estende anche a conferimenti d'azienda in società di persone.

• Imposta sostitutiva

È prevista in capo al conferitario – società di capitali o ente commerciale soggetto passivo IRES, ossia uno dei soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73 del T.U.I.R. (ambito soggettivo) – l'applicazione facoltativa di



un'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori, ai sensi dell'Art. 176 comma 2-ter T.U.I.R., sulla base dei seguenti scaglioni:

- maggiori valori fino a 5 milioni :12%
- maggiori valori tra 5 e 10 milioni: 14%
- maggiori valori oltre 10 milioni: 16%

L'affrancamento consente alla conferitaria di iscrivere in contabilità maggiori valori rispetto ai valori fiscali originari riconosciuti in capo al conferente. L'imposta sostitutiva versata si riferisce alle imposte sul reddito ed all'IRAP. *Tale operazione di affrancamento non ha alcun effetto in capo al conferente.*

Sono suscettibili di affrancamento (ambito oggettivo) i maggiori valori riferiti ad immobilizzazioni materiali, ed immateriali, compreso l'avviamento. Al contrario non sono affrancabili i maggiori valori contabili relativi ad elementi dell'attivo iscritti nell'attivo circolante.

I maggiori valori si intendono riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'affrancamento consente alla conferitaria di effettuare gli ammortamenti sui maggiori valori con la medesima decorrenza, e determina il realizzo di minori plusvalenze imponibili (o maggiori minusvalenze deducibili) a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo all'affrancamento.

Per completezza si segnalano il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2008, relativo alle disposizioni attuative per l'affrancamento, e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 2008 che fornisce i chiarimenti sulla procedura di affrancamento.

Vale la pena di segnalare che l'Art. 176 comma 3 del T.U.I.R., richiamando l'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, afferma che il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3, T.U.I.R. *non configura schema di operazione avente profili di elusività.*

• Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale

Il caso del conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale costituisce un'ipotesi di conferimento che si differenzia da tutte le altre in considerazione del fatto che, per effetto dell'operazione, il conferente viene a perdere la qualifica di imprenditore e, quindi, si trova a possedere "come soggetto privato" la partecipazione che riceve in cambio del conferimento.

In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita (art. 176, comma 2-bis, T.U.I.R.). La cessione è equiparata alla cessione di partecipazioni qualificate.

Il comma 4 dell'art. 175 del TUIR stabilisce infatti che l'eventuale cessione della partecipazione, ricevuta dall'imprenditore individuale in cambio del conferimento dell'unica azienda, costituisce in ogni caso un reddito diverso di cui alla lett. c) dell'art. 67 comma 1 del TUIR.

In altre parole, a decorrere dall'1.1.2004, se l'imprenditore individuale cede la partecipazione che riceve in cambio del conferimento dell'unica azienda realizza sempre una vera e propria cessione di partecipazione effettuata al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa (ivi compreso il caso in cui la cessione della partecipazione avvenga già il giorno seguente a quello del conferimento). In ogni caso la plusvalenza realizzata sulla partecipazione si considera alla stregua di una plusvalenza "qualificata", ossia una plusvalenza che concorre a formare il reddito complessivo del contribuente tra i redditi diversi nella misura del 40% (ora 49,72%) e dunque con esenzione del 60% (ora 50,28%), a prescindere dall'entità della partecipazione ricevuta in



cambio del conferimento d'azienda (quindi anche nel caso in cui la partecipazione ricevuta in cambio presenti di per sé le caratteristiche della "partecipazione non qualificata").

• Imposte indirette

Il conferimento di azienda sconta l'imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a 168 euro.

L'Amministrazione Finanziaria (nella risoluzione n. 99/E del 2001) ha precisato che ciò vale indipendentemente dalla tipologia dei beni facenti parte del complesso aziendale e quindi anche se tra questi ci sono immobili.

Se all'interno del complesso aziendale sono compresi beni immobili, sono dovute le imposte ipotecarie e catastali, anche esse quantificabili nella misura fissa di 168 euro cadauna (art. 4 della Tariffa e art. 10, comma 2, d.lgs. 347/90).

Profili critici in tema di accertamento – Cenni

*1. Intrasferibilità dell'avviamento già in capo alla conferente*

Suscita qualche perplessità l'impostazione adottata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 4 marzo 2010<sup>2</sup>, con riferimento al caso di operazioni di conferimento, fiscalmente neutrali ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R., che abbiano per oggetto complessi aziendali relativamente ai quali, in capo al conferente, risulti già fiscalmente riconosciuto un determinato importo a titolo di avviamento<sup>3</sup>.

In questi casi, infatti, secondo l'Agenzia:

- la partecipazione nella conferitaria ricevuta dal conferente avrebbe un costo fiscalmente riconosciuto pari a quello dell'azienda conferita, senza però tenere conto di quello relativo alla componente avviamento, in quanto quest'ultimo verrebbe fiscalmente recuperato dal conferente per il tramite della prosecuzione, senza soluzione di continuità, del processo di ammortamento fiscale;
- la società conferitaria subentrerebbe nelle posizioni fiscali del conferente con riguardo a tutti gli elementi dell'attivo e del passivo facenti parte del complesso aziendale ricevuto in conferimento, fatta eccezione soltanto per quella relativa all'avviamento (ragione per cui, ove la conferitaria evidenziasse a sua volta un importo a titolo di avviamento, quest'ultimo sarebbe per intero fiscalmente non riconosciuto, salvo ovviamente l'esercizio dell'opzione per uno dei regimi di imposizione sostitutiva che ne consentirebbe l'affrancamento)<sup>4</sup>.

Si tratta di capire se questa posizione ha efficacia su tutti i soggetti che hanno compiuto operazioni di conferimento ovvero se, come lascia intendere la circolare Assonime 20 del 15 giugno 2010, la tesi delle Entrate sia applicabile solo a talune imprese *las adopter* e non lo sia per le imprese che, invece, applicano i principi contabili nazionali.

Non è altresì chiaro se la tesi delle Entrate, cioè il mantenimento dell'avviamento in capo al soggetto dante causa, si applicano anche all'ipotesi di trasferimenti realizzativi, quali la *cessione d'azienda*.

<sup>2</sup> Per completezza si segnalano le ulteriori circolari dell'agenzia delle Entrate 28/2009 e 33/2009.

<sup>3</sup> Nei conferimenti di rami d'azienda, di regola, le parti possono anche escludere taluni elementi dell'attivo o del passivo ritenuti non essenziali al fine di configurare il perimetro dell'azienda, ma questo arbitrio non è ammesso con riferimento all'avviamento che è elemento intrinseco del ramo d'azienda trasferito. Ciò a prescindere dalla circostanza che il suo valore sia mantenuto inalterato dalla società conferitaria, la quale potrebbe modificare i valori di alcuni beni trasferiti e quindi modificare anche il valore dell'avviamento. Alla luce di tale prassi consolidata nel passato, è indubbio che la tesi delle Entrate assume valore innovativo, e quindi si pone il problema della sua applicazione alle operazioni già eseguite in passato i cui effetti si riverberano ancora oggi poiché è in corso il processo di ammortamento.

<sup>4</sup> Occorre aggiungere che secondo l'agenzia delle Entrate, è irrilevante la modalità con la quale l'avviamento è stato acquisito dall'impresa conferente: potrebbe trattarsi di un precedente conferimento cui sia stato dato riconoscimento fiscale tramite il riallineamento, ma potrebbe anche trattarsi di un precedente acquisto d'azienda.



Osterebbe a questo eventuale ampliamento della sfera di efficacia della circolare 8/E 2010 il fatto che il dato testuale dell'articolo 86 del T.U.I.R. afferma che anche l'avviamento partecipa alla determinazione della plusvalenza imponibile.

Le ricadute di questa vicenda sul modello Unico sono di tutta evidenza poiché cambia la base imponibile dei soggetti che hanno partecipato al conferimento. Se l'avviamento rimane ancorato all'impresa conferente, questa ha titolo per dedurre la quota di ammortamento. Al contrario, se l'avviamento come gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono trasferiti all'impresa conferitaria, è quest'ultima che ne deduce le residue quote d'ammortamento.